## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 105/2021

#### del 19 marzo 2021

# che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/96]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1634 della Commissione, del 4 novembre 2020, che autorizza l'immissione sul mercato degli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (*Theobroma cacao* L.) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (¹).
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capo XII è così modificato:

- 1. al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
  - "- **32020 R 1634**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1634 della Commissione, del 4 novembre 2020 (GU L 367 del 5.11.2020, pag. 39)";
- 2. dopo il punto 186 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1993 della Commissione) è inserito il punto seguente:
  - "187. **32020 R 1634**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1634 della Commissione, del 4 novembre 2020, che autorizza l'immissione sul mercato degli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (*Theobroma cacao* L.) quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (GU L 367 del 5.11.2020, pag. 39).".

# Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1634 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 marzo 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

<sup>(1)</sup> GU L 367 del 5.11.2020, pag. 39.

Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.